



## Un quesito sulla nozione di “sottoprodotto”

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Domanda: È sufficiente che un prodotto abbia un valore di mercato perché non sia “rifiuto” e diventi “sottoprodotto” o “materia prima secondaria”?

Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): No. Questo è un luogo comune assolutamente errato. Infatti va evidenziato che non basta che un prodotto abbia un valore di mercato perché non sia rifiuto, ma se quel prodotto - benché abbia un valore commerciale - chi l'ha prodotto lo destina o ha intenzione di disfarsene (indipendentemente o no che abbia un valore commerciale) quel prodotto può essere un “rifiuto”. Anche se avviato verso il recupero, continua comunque ad essere un rifiuto.

Questo è un passaggio fondamentale, perché molti sostengono che se un prodotto viene avviato verso il recupero non è rifiuto ma resterebbe materia prima, diventando automaticamente così un “sottoprodotto” o una “materia prima secondaria”.

Tale concetto non è corretto; nel momento in cui un prodotto viene destinato (dichiaratamente e/o in modo sottinteso) verso lo smaltimento o verso il recupero, automaticamente assume lo status giuridico formale di “rifiuto”.

Se il prodotto non viene destinato ancora verso le funzioni originarie, e cioè verso le funzioni proprie del prodotto stesso, significa che il produttore o il detentore se ne disfa in quanto prodotto e lo avvia a un'attività di “gestione” dei rifiuti perché anche l'attività di “recupero” (per la normativa europea) è un'attività di gestione del rifiuto.

Per esemplificare, possiamo dire che il rifiuto non è sempre uguale a “mondezza”: il rifiuto può essere un bene che ha un valore, che è ancora “commerciale”; però ha cessato la sua funzione originale, il ciclo di vita originario; in qualche modo ha una morte fisiologica ma non necessariamente commerciale, e quindi va destinato in base all'allegato C verso le attività di recupero.

La stessa Corte di Cassazione ha ribadito che *“deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento o tramite il suo recupero; ciò sulla base dell'interpretazione sia della nozione della legislazione nazionale sia delle decisioni della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che sono direttamente ed immediatamente applicabili in ambito nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione, atteso che la protezione della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l'applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dalla sola intenzione ... di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanze o degli oggetti di cui si o si sia deciso o si abbia l'obbligo di disfarsi”* [così: Cassazione Penale – Sez. III sentenza del 19 gennaio 2007, Pres

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.**

Lupo, Est. De Maio] (In tale occasione si è ritenuto che rientri “nell’attività di gestione dei rifiuti” quella relativa al recupero di forni per la panificazione in disuso che, una volta smontati, vengano tenuti in deposito in un’area al fine di riutilizzare le parti recuperabili).

Alcuni traggono questa errata interpretazione dal fatto che la nozione di “sottoprodotto” indica - tra gli altri estremi costitutivi di tale principio - che tale materiale abbia un valore economico di mercato. Ma tale condizione non è certo l’unica, e va letta in stretta sinergia e correlazione con tutte le altre numerose e complesse condizioni poste alla base della nozione di “sottoprodotto”. E non può essere di fatto considerata l’unico elemento di identificazione per estrapolare un sottoprodotto dalla concettualità di rifiuto...

In realtà già prima dell’entrata in vigore del decreto 22/97 la errata equazione sopra citata fu santificata dal Governo del tempo, vigente il D.P.R. n. 915/82, con i famosi decreti legge sui “residui”. Con tale “nuova” categoria praticamente si tendeva - al tempo - ad esonerare dalla categoria dei rifiuti tutti - appunto - i rifiuti che avevano un valore economico di mercato classificandoli “residui”.

Dunque, fu sollevata dallo scrivente (quale allora Pretore di Terni) eccezione presso la Corte Europea di Giustizia contro i decreti legge in questione asserendo un palese contrasto tra il salto di semplificazione previsto con l’atipico concetto di “residui” e la normativa europea, sottolineando che con questo sistema di fatto il Governo di allora eliminava dalla gestione dei rifiuti una relevantissima fetta di rifiuti in senso stretto semplicemente classificandoli con una definizione che era estranea alla normativa Europea.

La Corte Europea condivise l’eccezione e con la sentenza del 25/06/97 sezione VI- Tombesi - accogliendo il predetto (Pretura di Terni - Est. Santoloci) stabilì che la nozione di rifiuto ai sensi delle direttive CEE “(...) non deve intendersi nel senso che se esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Una normativa nazionale che adotti una definizione della nozione di rifiuti che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile (...)” con le direttive CEE.

E così la Corte smentì i “residui” ed il tentativo di sottrarre rifiuti al regime dei rifiuti semplicemente deviando con geroglifici verbali rispetto ai principi europei. Seguirono altre sentenze identiche (ad es. 18/12/97 sez. VI causa n. 12996) poi ancora più chiare: “la nozione di rifiuto non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l’intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone” (sez. V 15/06/2000 - procedimenti riuniti n. C- 418/97 e C- 419/97).

Pertanto, al tempo fu decisamente smentito il principio che vuole un rifiuto esente dalle regole sui rifiuti solo per il fatto di avere un valore economico di mercato e/o di essere comunque destinato al recupero (che è un’operazione - appunto - di gestione di rifiuti...).

*Publicato il 27 aprile 2009*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI  
INformazione

2009

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*